**TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

***Art. 23***

**Riduzioni e agevolazioni**

 **1.** La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa enella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

Detta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

 **2.** In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti per una consistente parte dell’anno, si applica una riduzione alla parte variabile della tariffa pari al 50% alle classi di attività produttiva fortemente e sfavorevolmente interessate da fenomeni di stagionalità turistica – particolarmente importante nei Comuni montani di piccole dimensioni e scarsamente popolati – quali:

a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (Cat. 16, allegato “B”, del presente

 Regolamento);

b) Bar, caffè, pasticcerie (Cat. 17, allegato “B”, del presente Regolamento);

c) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (Cat. 20, allegato “B”, del presente

 Regolamento).

 **3.** Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 1000 dal più vicino punto di conferimento servito, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

 **4.** Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono escluse dal pagamento della tassa.

Qualora invece tali unità non siano “vuote” ma invece occupate dagli altri componenti il nucleo familiare d’origine o da altri occupanti a vario titolo, la tassa è dovuta in base al numero dei componenti il nucleo familiare occupante senza considerare la persona che abbia trasferito residenza/domicilio in istituto.

 **5.** Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per i prevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

 **6.** Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

 **7.** Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 **8.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

***Art. 24***

**Riduzioni per il recupero**

 **1.** La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

 **2.** Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

 **3.** La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - per il 50% del costo unitario (Cu = €/Kg), ricavabile dal rapporto tra i costi variabili e la quantità di rifiuti attribuiti alle utenze non domestiche.

 **4.** La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, entro il mese di Febbraio dell’anno successivo, consegnando la documentazione dimostrante l’avvio al recupero.